



Proposta n. 1199 / 2024

PUNTO fs / 1 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/07/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 857 / DGR del 16/07/2024

OGGETTO:

Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI di concerto con MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Nuove linee operative per il perseguimento degli obiettivi definiti dal PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, compresa la prosecuzione fino al 31/12/2025 della validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le Organizzazioni professionali agricole di cui alla DGR n. 560/2023.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si definiscono alcune linee operative con riferimento all'implementazione delle misure del PRIU di cui alla DGR n. 712/2022 e ss.mm.ii, funzionali al raggiungimento degli obiettivi dallo stesso definiti e che contestualmente risultano anche funzionali alla tutela del settore agricolo e delle sue produzioni. In tale contesto si procede anche a prorogare la durata del Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 560/2023 fino al 31 dicembre 2025, nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 del medesimo Protocollo.

Il relatore riferisce quanto segue.

La PSA - Peste Suina Africana è una malattia virale che interessa esclusivamente i suini, sia selvatici che domestici. A seguito del riscontro di casi di PSA in alcune Regioni del nord d'Italia, è emersa la necessità di adottare misure urgenti finalizzate all'eradicazione della Peste Suina Africana nei cinghiali, nonché alla prevenzione della sua diffusione negli allevamenti di suini.

Per questi motivi, con Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)", è stato disposto che tutte le Regioni e le Province autonome adottassero propri Piani di interventi urgenti per far fronte all'emergenza. Al fine di individuare le strategie operative per affrontare la malattia e per potenziare le misure di controllo e sorveglianza, la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 ha provveduto a recepire a livello regionale il Piano di sorveglianza e prevenzione della Peste Suina Africana in Italia per l'anno 2021, nonché a istituire l'Unità di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.

La Giunta regionale, con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, ha approvato il Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), successivamente aggiornato con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 "*Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022.*".

In questo contesto, un ulteriore strumento è rappresentato dalla ripartizione del territorio regionale in sotto aree differenziate, c.d. "distretti suinicoli", in base alla contestuale presenza di attività allevatorie e/o di trasformazione delle carni suine, alla presenza del cinghiale, all'incidenza di quest'ultimo in termini di danni all'agricoltura e di incidenti stradali, nonché in base ad altri elementi valutabili sulla base del modello previsionale utilizzato. Tali distretti suinicoli, già previsti nell'ambito della DGR n. 251/2024, sono stati definiti quale delimitazione territoriale con DGR n. 800 del 12 luglio 2024 e sono da considerare anch'essi parte di quello che si può identificare come "sistema PRIU".

In affiancamento agli strumenti funzionali alla gestione di questa fase di pre-emergenza, va evidenziato che sono state potenziate anche le misure di monitoraggio e di attuazione degli interventi di biosicurezza passiva, e ciò attraverso idonee campagne di comunicazione e di sensibilizzazione rivolte al comparto allevatorio e di trasformazione / lavorazione delle carni, in merito alle pratiche da tenere nei siti di allevamento e di lavorazione.

Inoltre, con riferimento alla biosicurezza nella gestione dell'animale selvatico, è stata prevista la nuova figura denominata "bioregolatore" che, oltre a eventuali altre competenze specifiche come ad esempio quella di selecontrollore o di cacciatore formato, ha il compito di presidiare le operazioni di gestione delle carcasse



rinvenute e di gestire le fasi iniziali di trattamento del suide dopo la sua cattura, operando in sinergia o fornendo agli operatori coinvolti le corrette indicazioni in materia di bio-sicurezza. Quest'ultima figura, subentrata nelle fasi di affinamento degli strumenti attuativi del PRIU e dei suoi contenuti specifici, risulta già prevista nell'aggiornamento del PRIU di cui alla predetta DGR n. 251/2024.

In tale contesto si ritiene necessario effettuare, in relazione alla PSA e alle attività del settore primario, una particolare riflessione avente come punto di partenza una ricognizione dell'operatività prevista dal PRIU, valutando anche l'evoluzione normativa che ha interessato il mondo venatorio inteso sia come "caccia" che come attività di gestione e di controllo della fauna selvatica.

Le tecniche di cattura oggi previste nell'ambito del PRIU sono di seguito sintetizzate:

- cattura tramite recinti di cattura (c.d. chiusini, strumenti di cattura collettivi), dotati di strumenti di videosorveglianza;
- abbattimento diretto all'aspetto da appostamento;
- prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante in corso dell'attività di prelievo in selezione di ungulati, con arma da fuoco (ai fini di garantire la selettività l'arma deve essere munita di cannocchiale di mira ed è consentito l'utilizzo del visore notturno);
- prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all'aspetto da appostamento e in forma vagante, con l'utilizzo dell'arco;
- prelievo, a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità collettiva, in forma vagante con la tecnica della "girata" con arma da fuoco.

Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana, nonché a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.

Il recente D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con Legge 12 luglio 2024, n. 101 recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.*", ha previsto all'art. 6, comma 2bis che sino al 31 dicembre 2028 sia consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, possibilità questa già consentita nelle Unità Gestionali denominate "Monte Baldo" e "Lessinia" nell'ambito dell'attività venatoria ammessa nella Provincia di Verona e regolamentata annualmente con specifico provvedimento dirigenziale.

È inoltre consentito l'utilizzo di visori notturni o comunque di analoghe tecnologie a supporto dell'operatore per incrementare l'efficacia degli interventi, mediante metodi selettivi già contemplati al punto 2.3, lettera b) del Piano di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

Con specifico riferimento ai soggetti coinvolti con competenze operative, previsti per l'attuazione del PRIU di cui alle citate DDGR n. 712/2022 e n. 251/2024, sono individuate le seguenti figure:

- personale di Istituto (Corpi/Servizi di Polizia provinciale e Carabinieri Forestali);
- cacciatori abilitati alle attività di selecontrollo (controllo e selezione);
- veterinari;
- proprietari / conduttori di fondi agricoli già abilitati al selecontrollo;
- coadiutori o delegati da proprietari / conduttori dei fondi agricoli;
- bioregolatori.

Ciò premesso, nell'ambito della necessaria implementazione dell'operatività del PRIU, si propone l'approvazione dell'**Allegato A** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "*Aggiornamento al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana*". Ne consegue che le figure operative di cui al precedente paragrafo sono integrate anche con "*operatori organizzati all'interno di specifiche società di servizi debitamente e singolarmente abilitati a operare in qualità di selecontrollori*" e che alle armi consentite sono aggiunte le armi ad aria compressa di potenza anche superiore a 7,5 joule. Infine sono previsti ulteriori ausili funzionali all'attività di sparo.



Alla luce della summenzionata impostazione operativa, l'Amministrazione regionale ha già intrapreso delle specifiche iniziative volte a implementare le misure previste dal PRIU e a facilitarne l'attuazione.

In particolare, va evidenziata l'acquisizione di strumenti di cattura (singoli e collettivi) avviata con DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 che ha demandato ad apposita convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (AVISP) la gestione di una prima dotazione finanziaria di € 210.440,00.

Successivamente, con DGR n. 493 del 26 aprile 2023 si è provveduto a incrementare le risorse finanziarie con ulteriori € 150.000,00, destinandoli all'acquisto di strumenti di cattura del cinghiale. La finalità di tale convenzione consiste nel valorizzare la rete logistica di AVISP finalizzandola anche alla distribuzione nel territorio regionale degli strumenti di cattura, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore primario e avvalendosi delle Organizzazioni professionali agricole.

Ciò detto, con DGR n. 560 del 9 maggio 2023 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, la Confederazione Agricoltori del Veneto e la Confagricoltura Veneto, avente per oggetto "*Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale*". Tale individuazione ovviamente non esclude che possano aderire al protocollo anche altre Organizzazioni professionali agricole operanti in Veneto.

Vista la scadenza del 9 agosto 2024 della validità del suddetto protocollo di intesa, ravvisata la necessità di assicurare allo stesso una più estesa operatività temporale, allo scopo inoltre di garantire una maggiore penetrazione di tale iniziativa sul territorio regionale, si ritiene opportuno in sede di rinnovo cogliere l'occasione per prevedere ulteriori misure di intervento atte a prevenire danni alle coltivazioni provocati dal cinghiale, nonché a ridurre il rischio di diffusione della PSA.

Pertanto, in ragione di quanto esposto, di seguito si indicano gli ambiti d'intervento attraverso i quali si intende agire:

- 1) prosecuzione dell'operatività, mediante proroga al 31/12/2025 del Protocollo di Intesa di cui alla DGR n. 560/2023;
- 2) semplificazione dell'iter amministrativo dedicato al riconoscimento dell'equipollenza delle abilitazioni all'attività di controllo numerico o di caccia di selezione per la specie cinghiale;
- 3) assegnazione di adeguata priorità alla formazione e al rilascio delle abilitazioni rivolte ai proprietari / conduttori di fondi agricoli;
- 4) individuazione dei punti chiave del flusso di gestione degli interventi di controllo o comunque di prelievo della specie cinghiale, funzionali alla facilitazione e accelerazione dei tempi di intervento rispetto alle segnalazioni come presupposto per l'automazione della raccolta dei dati e di monitoraggio dei livelli di servizio;
- 5) previsione di una figura di coordinamento rivolto ai soggetti operanti nel territorio regionale con funzioni operative.

Con riferimento al punto 1): la DGR n. 560 del 9 maggio 2023 ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con la Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, la Confederazione Agricoltori del Veneto e la Confagricoltura Veneto, avente per oggetto "*Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale*". La durata del Protocollo d'intesa era stata fissata in un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avvenuta il 9 agosto 2023, con la possibilità di rinnovo d'intesa tra le parti. Nelle more della proroga, le Organizzazioni professionali agricole hanno richiesto all'Amministrazione regionale di provvedere a garantire una copertura assicurativa al fine di tutelare gli operatori responsabili degli strumenti di cattura durante il loro utilizzo. In riscontro di tale necessità, la competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria, a seguito di opportuni approfondimenti, con nota protocollo n. 283464 del 12 giugno 2024 ha comunicato che l'attuale polizza assicurativa di AVISP include la tutela degli operatori responsabili degli strumenti di cattura. A seguito di questa comunicazione, le Organizzazioni professionali agricole hanno richiesto di prorogare i termini di scadenza del Protocollo fino al 31/12/2025. In ragione di quanto descritto, considerato che ad oggi sono stati distribuiti circa il 25% degli strumenti di cattura, è opportuno procedere a prorogare i termini di scadenza del richiamato Protocollo d'Intesa fino al 31 dicembre 2025, al fine di permettere una più capillare penetrazione dell'iniziativa sul territorio regionale.



Con riferimento al punto 2): in ottica di semplificazione delle procedure e richiamata la DGR n. 199 del 28 febbraio 2022 recante “*Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d’esame regionale. Approvazione dei Registri per l’iscrizione degli operatori abilitati alla caccia di selezione e al controllo degli Ungulati*”, si prevede che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria si occupi delle valutazioni e del rilascio dei titoli di equipollenza relativi alle abilitazioni di caccia e di controllo della specie cinghiali, rilasciate da altre Amministrazioni regionali o da Enti da esse incaricati.

Con riferimento al punto 3): fra i soggetti incaricati di svolgere concretamente le operazioni di controllo di cui all’Allegato C della suddetta DGR n. 712/2022, rientrano anche i proprietari / conduttori dei fondi e loro delegati, muniti di licenza per l’esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione, nonché gli operatori muniti di licenza per l’esercizio dell’attività venatoria, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza provinciale, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione.

Da quanto esposto, consegue che alla formazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di controllo, in primis quella dei proprietari / conduttori dei fondi e loro delegati già in possesso di licenza per l’esercizio venatorio, debba essere riconosciuta assoluta priorità attraverso un immediato e tempestivo percorso formativo degli operatori volto all’acquisizione delle ulteriori abilitazioni al controllo / selezione della specie cinghiale, allo scopo di potenziare la capacità delle aziende agricole di gestire autonomamente le operazioni di controllo. Pertanto, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, competente per il funzionamento delle Commissioni regionali esaminatrici istituite per il conseguimento dell’abilitazione alla caccia di selezione e al controllo, per il tramite dell’U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, nell’ambito della DGR n. 18 del 11 gennaio 2022 “*Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d’esame regionale.*”, deve poter garantire tempistiche accelerate sia nello svolgimento delle sedute d’esame che nel rilascio delle relative abilitazioni.

Con riferimento al punto 4): al fine dell’individuazione di una strategia di gestione più efficace della raccolta dettagliata e standardizzata delle informazioni che riguardano i dati di abbattimento e ogni altro elemento utile, tra cui la georeferenziazione di dati, si rappresenta la necessità di dotarsi di una soluzione informatica in cloud, per la quale è attualmente in corso l’iter di affidamento a un operatore economico esterno all’Amministrazione regionale da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria. Tale sistema, collaborando con il sistema informativo regionale/nazionale, deve essere in grado di gestire il flusso operativo descritto nel workflow seguente, nonché assicurare la generazione di reportistica direzionale e gestionale quale idoneo sistema di supporto alle decisioni.

Workflow sintetico per la gestione interventi in ambito PRIU	
Fase 1	Consentire la possibilità agli agricoltori, agli escursionisti e ai cittadini in generale di inviare segnalazioni all’Amministrazione (per es. presenza di un cinghiale in zona agricola), indicando la posizione geografica e allegando eventuali fotografie.
Fase 2	Consentire la gestione cartografica (le segnalazioni e le richieste di intervento di controllo dovranno essere georeferenziate).
Fase 3	Permettere la suddivisione del territorio regionale in aree di competenza, consentendo l’assegnazione degli interventi in una determinata area ai medesimi operatori.
Fase 4	L’operatore di back office gestisce la segnalazione, attribuendo una priorità e assegnandola a un gestore idoneo (es: agente di polizia provinciale o cacciatore abilitato al controllo/selezione della fauna selvatica). In alternativa all’assegnazione diretta di una segnalazione a uno specifico gestore, l’operatore di back office potrà “pubblicare” le segnalazioni che devono essere gestite e i cacciatori abilitati potranno “prenotarsi” per la loro presa in carico; in ogni caso tali prenotazioni devono essere autorizzate dall’operatore di back office.
Fase 5	Il soggetto autorizzato alla gestione della segnalazione (agente di polizia oppure cacciatore abilitato) porta a termine la missione documentando nel sistema le azioni svolte (es: abbattimento dell’animale).
Fase 6	Permettere agli operatori di back office di risalire allo stato di una segnalazione in tempo reale.



L'implementazione di supporti informatici è da ritenersi prioritaria al fine di garantire l'armonizzazione delle modalità di segnalazione della presenza dei cinghiali o dei danni da loro cagionati e delle tempistiche di intervento per l'abbattimento dei capi, con l'obiettivo di minimizzare il tempo che intercorre tra la segnalazione e l'intervento. Tale centralizzazione garantisce, inoltre, come effetto derivato, l'immediata disponibilità di tutte le informazioni necessarie alle valutazioni sul grado di attuazione degli abbattimenti su scala regionale e locale, con particolare riferimento all'operatività delle Polizie provinciali.

Con riferimento al punto 5): si demanda a successivo specifico provvedimento della Giunta regionale la definizione del contesto operativo in cui operare e l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del PRIU e al conseguimento degli obiettivi previsti.

Tali linee operative potranno essere oggetto di appositi provvedimenti attuativi da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria e della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per gli aspetti di rispettiva competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTO il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9 convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 "*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*"

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "*Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio*";

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "*Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione*";

VISTI gli artt. 2, comma 2, e 13 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss.mm.ii;

VISTA la DGR n. 50 del 25 gennaio 2022 "*Recepimento del "Piano di Sorveglianza e Prevenzione della Peste Suina Africana in Italia 2021" e istituzione dell'Unita di Crisi Regionale per le emergenze veterinarie.*";

VISTA la DGR n. 712 del 14 giugno 2022 "*Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera.*";

VISTA la DGR n. 1528 del 29 novembre 2022 "*Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del progetto "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027".*";

VISTA la DGR n. 493 del 26 aprile 2023 "*Progetto di acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la*



gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027. DGR n. 1528/2022. Implementazione delle attività progettuali e delle risorse finanziarie.”;
VISTA la DGR n. 560 del 09 maggio 2023 *“Approvazione del protocollo d'intesa ai fini dell'attuazione del progetto di "Acquisto, inventariazione e distribuzione agli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed ai comprensori alpini (CA) di strumenti adatti alla cattura, a scopo di controllo, dei cinghiali a seguito dell'approvazione del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana per gli anni 2022-2027". DGR n. 1528/2022; DGR n. 493/2023.”;*
VISTA la nota della Federazione Regionale Coldiretti del Veneto acquisita al protocollo regionale n. 299263 del 21 giugno 2024;
VISTA la nota di CIA Veneto acquisita al protocollo regionale n. 305307 del 25 giugno 2024;
VISTA la nota di Confagricoltura Veneto acquisita al protocollo regionale n. 308134 del 26 giugno 2024;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di definire nuove iniziative di gestione della presenza dei cinghiali funzionali al controllo della Peste Suina Africana e alla tutela del settore agricolo e delle sue produzioni;
3. di approvare alcuni aggiornamenti al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU) descritti in premessa e contenuti nell'**Allegato A** recante *“Aggiornamento al Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU)”* al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prorogare al 31 dicembre 2025 la validità del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e le tre Organizzazioni professionali agricole Federazione Regionale Coldiretti del Veneto, Confederazione Agricoltori del Veneto e Confagricoltura Veneto avente per oggetto *“Attività di controllo nei territori a presenza consolidata del Cinghiale”*, di cui all'allegato A alla DGR n. 560/2023;
5. di incaricare, nell'ambito della DGR n. 199/2022, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria attraverso propri atti delle valutazioni e del rilascio dei titoli di equipollenza relativi alle abilitazioni di caccia e di controllo della specie cinghiali, rilasciate da altre Amministrazioni regionali e da Enti da esse incaricati;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, competente per il funzionamento delle Commissioni regionali esaminatrici istituite per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione e al controllo, per il tramite dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, nell'ambito della DGR n. 18 del 11 gennaio 2022 *“Disposizioni operative concernenti i corsi di caccia di selezione e di controllo degli Ungulati e la composizione della Commissione d'esame regionale.”*, dell'adozione di misure idonee a garantire tempistiche accelerate sia nello svolgimento delle sedute d'esame che nel rilascio delle relative abilitazioni;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria dell'adozione di ogni misura idonea volta ad assicurare il flusso dei dati delle segnalazioni e del prelievo del cinghiale mediante apposita soluzione informatica;
8. di rinviare a successivo specifico provvedimento della Giunta regionale l'individuazione di un soggetto preposto al coordinamento degli operatori coinvolti a vario titolo nella gestione del PRIU e al conseguimento degli obiettivi previsti, nonchè la definizione del relativo ambito di operatività;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-Venatoria e la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ciascuna per le proprie competenze, dell'adozione di appositi provvedimenti attuativi di quanto disposto con il presente atto;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;



11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**AGGIORNAMENTO AL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE,
IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PRIU)**

Testo previgente: DGR n. 712/2022 come integrata dalla DGR n. 251/2024	Testo aggiornato
<p align="center">1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale</p> <p>I soggetti autorizzati sono distinti tra quelli che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini e soggetti che possono effettuare l'abbattimento sia di capi catturati tramite chiusini, sia nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nei piani di selezione approvati), sia nell'ambito di controllo collettivo (tramite la tecnica della girata).</p> <p>Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013, dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015, dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente dell'Ente Parco, dell'area naturale protetta o soggetti dagli stessi autorizzati (con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente); - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area; 	<p align="center">1. Soggetti autorizzati agli interventi di controllo sul cinghiale</p> <p>I soggetti autorizzati sono distinti tra quelli che non possono eseguire l'abbattimento del capo e che quindi possono operare solo come affidatari o detentori/affidatari dei chiusini e soggetti che possono effettuare l'abbattimento sia di capi catturati tramite chiusini, sia nell'ambito di controllo diretto con abbattimento, in regime individuale all'aspetto (da appostamento fisso o altana) oppure in forma vagante (esclusivamente a margine dell'attività di prelievo nei piani di selezione approvati), sia nell'ambito di controllo collettivo (tramite la tecnica della girata).</p> <p>Nel territorio compreso in Parchi e Aree protette i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991, dell'articolo 20 della L. R. n. 40/1984, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993, dell'articolo 2 della L. R. n. 6/2013, dell'articolo 9 della L. R. n. 4/2015, dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personale dipendente dell'Ente Parco, dell'area naturale protetta o soggetti dagli stessi autorizzati (con preferenza ai cacciatori muniti di idonea assicurazione e residenti nel territorio interessato, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione a cura dello stesso Ente); - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - soggetti privati residenti nel territorio tutelato che possono dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e le procedure definite dall'Ente di gestione dell'area; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, previa specifica approvazione dell'Ente di gestione dell'area;



<p>- Bioregolatori.</p> <p>Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; - proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale; - Bioregolatori. <p>I soggetti autorizzati all'abbattimento devono garantire una serie di requisiti:</p> <p><u>oggettivi</u>, ovvero la partecipazione all'attività formativa funzionale al rilascio dell'abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;</p> <p><u>soggettivi</u>, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto</p>	<p>- Bioregolatori.</p> <p>Nel rimanente territorio, esterno a Parchi e aree protette, i soggetti autorizzati (individuati in conformità e nel rispetto dell'articolo 19, comma 2 della L. n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2 della L. R. n. 50/1993 e dell'art. 70 della L. R. n. 18/2016) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali; - proprietari, conduttori dei fondi e loro delegati, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; - operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di idonea assicurazione, espressamente autorizzati e direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia, a seguito di adeguate e specifiche iniziative di formazione; - Corpi o Servizi di polizia provinciale che possono operare sull'intero territorio regionale sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale; - Bioregolatori; - Operatori organizzati all'interno di specifiche società di servizi debitamente e singolarmente abilitati a operare in qualità di selecontrollori nel territorio regionale. <p>I soggetti autorizzati all'abbattimento devono garantire una serie di requisiti:</p> <p><u>oggettivi</u>, ovvero la partecipazione all'attività formativa funzionale al rilascio dell'abilitazione cui si aggiunge la verifica operativa tramite prova di tiro, con cadenza biennale o almeno triennale;</p> <p><u>soggettivi</u>, ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio dell'attività di controllo, in considerazione del fatto che la stessa si viene a configurare, in capo a ciascun soggetto, come attività di pubblico servizio; in questo senso, quindi, con valutazione esclusiva e discrezionale, l'Amministrazione Pubblica può provvedere alla sospensione temporanea ovvero, nei casi più gravi e reiterati, alla revoca dell'autorizzazione qualora l'operatore sia incorso in sanzioni penali e anche amministrative in materia di caccia, tali da pregiudicare il rapporto</p>
---	--



<p>fiduciaria che intercorre tra Amministrazione e operatore;</p> <p><u>gestionali</u>, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.</p> <p>L'Amministrazione provvede alla predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a garanzia dell'attuazione del Piano, degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.</p> <p>L'Amministrazione provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.</p> <p>Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2022.</p> <p>Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.</p> <p>Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è consentito l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali.</p>	<p>fiduciaria che intercorre tra Amministrazione e operatore;</p> <p><u>gestionali</u>, nel senso che ciascun operatore deve garantire una disponibilità al concreto ed effettivo esercizio dell'attività di controllo, con una continuità correlata alle dimensioni locali delle problematiche legate alla presenza ed alla dannosità del suide; qualora l'operatore si sottragga, senza valide motivazioni, da tale soglia minima di disponibilità, si provvederà al coinvolgimento di altri operatori che garantiscano i predetti livelli minimi di esercizio dell'attività.</p> <p>L'Amministrazione provvede alla predisposizione di un albo, a carattere regionale con sezioni a livello provinciale, dal quale attingere per le esigenze operative a livello locale. L'albo specifica anche i soggetti autorizzati che esprimono la propria disponibilità a interventi urgenti a garanzia dell'attuazione del Piano, degli habitat naturali e seminaturali, a tutela delle coltivazioni e a prevenzione dei danni nel territorio di competenza, anche su chiamata diretta degli agricoltori.</p> <p>L'Amministrazione provvede anche alla predisposizione di un apposito disciplinare da far sottoscrivere a ciascun operatore, con il quale si precisano gli obblighi a carico dell'operatore stesso e le modalità di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione.</p> <p>Sia per l'albo che per il disciplinare sono fatti salvi i provvedimenti abilitativi e autorizzativi adottati e i disciplinari sottoscritti nei Piani provinciali approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2022.</p> <p>Ai soggetti autorizzati è consentito l'utilizzo di torce elettriche ai soli fini di garantire un sicuro, efficace e rapido accesso e abbandono dell'altana ed a supporto delle operazioni di recupero del capo abbattuto durante le ore notturne e in condizioni di ridotta visibilità.</p> <p>Esclusivamente agli agenti della Vigilanza Venatoria è consentito l'utilizzo del tiro con carabina di notte, con l'ausilio di automezzo e di faro a mano per la ricerca attiva degli animali.</p>
--	--



3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

È consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano, carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute

3. Armi e munizioni utilizzabili

Per quanto riguarda l'attività di controllo tramite abbattimento diretto devono essere utilizzate solo armi a canna rigata, a caricamento singolo manuale, a ripetizione ordinaria e semiautomatiche, di calibro uguale o maggiore di 5,6 mm; si ritengono consigliabili calibri da 7 mm e superiori con erogazione di energia cinetica non inferiore a 200 kgm, in considerazione della mole dei capi.

È consentito l'utilizzo di fucili basculanti a due canne rigate (tipo Express) oppure di fucili a due canne, di cui una rigata (tipo Billing) oppure a tre canne, di cui una o due rigate (tipo Drilling), con divieto assoluto di utilizzo e detenzione di munizionamento per la canna liscia.

Armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore a 7,5 joule.

In riferimento al conseguimento di standard minimi di efficacia, selettività e sicurezza rispetto all'attività di controllo tramite prelievo all'aspetto, le armi utilizzate devono essere munite di cannocchiale di mira ed è consentito l'uso del visore notturno. Durante il trasporto a bordo di veicoli, le armi devono essere scariche e in custodia.

Inoltre si specifica che è consentito l'utilizzo dei seguenti ausili: ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, strumenti per l'attenuazione del rumore, di strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori ad infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere).

Nel caso di capi catturati, la soppressione eutanasica degli stessi potrà anche essere realizzata da parte della Vigilanza Venatoria utilizzando, qualora indisponibili altri mezzi, anche la pistola di ordinanza.

In ordine alle note problematiche connesse agli effetti negativi a carico delle popolazioni di rapaci necrofagi, che possono nell'eventualità ingerire, nel corso dell'attività di controllo di cui al presente Piano, carni di animali feriti e di cui non è stato possibile il recupero o le interiora abbandonate nel luogo dell'abbattimento, oltre che di recenti evidenze circa i rischi anche per la salute



umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.

umana a causa della persistenza nelle carni dei soggetti abbattuti del piombo contenuto nelle munizioni, si ritiene di sottolineare l'opportunità, anche nel corso dell'attuazione del presente Piano, di arrivare ad una progressiva sostituzione delle munizioni al piombo con l'utilizzo di munizioni alternative, oggi facilmente reperibili sul mercato e ormai caratterizzate da prestazioni balistiche e costi del tutto sovrapponibili alle munizioni tradizionali contenenti piombo.



